

ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO

DISCIPLINARE DI GARA

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MASCHERE PER L'ASSISTENZA AGLI SPETTATORI NELLE RAPPRESENTAZIONI PROGRAMMATE DALL'ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO

CIG: 5461345C74

Publicato nella GURS del 13/12/2013 n. 50

ART. 1 – Amministrazione appaltante

Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, Via Teatro Biondo n. 11, 90133 Palermo.

Responsabile Unico Procedimento: Di Gangi Giovanni tel. 0917434361 – fax. 0917434346 – mail g.digangi@teatrobiondo.it.

ART. 2 – Caratteristiche principali del servizio

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di maschere per l'assistenza agli spettatori nelle rappresentazioni programmate dall'Ente, da svolgersi secondo le modalità definite nel capitolato speciale d'oneri costituente parte integrante del presente disciplinare..

ART. 3 – Disciplina normativa del servizio

1. I rapporti tra l'Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo e l'affidatario dell'incarico sono regolati:

- dal bando di gara, dal presente disciplinare, parte integrante ed inscindibile del bando stesso, dalle disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto;
- dal D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dagli atti sopra menzionati e dalle disposizioni in tali atti richiamate.

ART. 4 – Elaborati di gara e documentazione

Il bando, il capitolato d'appalto, lo schema di domanda di partecipazione contenente le dichiarazioni sostitutive sono pubblicati sul sito Internet dell'Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, all'indirizzo www.teatrobiondo.it. Sezione (Bandi e Gare).

Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti all'Ufficio Acquisti - Sig. Giovanni Di Gangi tel. 0917434361 – fax. 0917434346 – mail g.digangi@teatrobiondo.it.

Ogni eventuale futura rettifica e/o integrazione alla documentazione di gara, verrà comunque pubblicata sul sito dell'Associazione Teatro Biondo Di Palermo, che dovrà, pertanto, essere consultato fino alla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti sino a tre giorni prima del termine previsto per la presentazione dell'offerta.

ART. 5 – Durata dell'appalto

Il contratto di appalto per il servizio oggetto della gara avrà la durata di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

ART. 6 -SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici, di cui all'art. 34 del d.Lgs n. 163/06, che non si trovino nelle condizioni ostative di cui all'art. 38 del medesimo, in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 39, 41 e 42. I soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettera b), c), d), e) dovranno uniformarsi alle disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.

I predetti soggetti debbono, altresì, rispettare tutte le disposizioni, gli obblighi e gli adempimenti previsti nel presente capitolato speciale d'appalto e negli altri documenti di gara.

- Requisiti di carattere generale.

Ai sensi dell'art. 38 del DLgs 163/2006 ss. m. i. , possono partecipare alla presente gara i soggetti:

- a) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 – n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 – n.d.r.) ; la pendenza del procedimento non deve riguardare il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. E' causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci

accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha la durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla presente stazione appaltante; o che non hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che non hanno presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per l'affidamento dei subappalti, e che pertanto ai sensi del comma 1-ter dell'art. 38 del d.lgs 163/2006, non risultino a loro carico iscrizioni nel Casellario informatico di cui all'art. 7 comma 10 del codice dei contratti;

i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che abbiano ottemperato alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

m) nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36 bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

m-bis) nei cui confronti non risultano iscritte nell'Osservatorio istituito presso l'Autorità per la

Vigilanza sui Contratti Pubblici segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell'anno antecedente alla pubblicazione del disciplinare di gara;

m-quater) che non si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale : a tal fine, il concorrente allega, alternativamente : a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile, e di avere formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del c.c., e di avere formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di avere formulato l'offerta autonomamente.

Il Seggio di gara procederà ad escludere i concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tali condizioni in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della stessa, o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero la revoca in danno dell'affidamento.

Circa il possesso dei requisiti generali, si richiama integralmente il testo dell'art. 38 del D. Lgs. N. 163/2006 coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12.

Il concorrente attesterà il possesso dei requisiti suindicati mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui dovrà indicare anche le eventuali condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi precedenti, la stazione appaltante si riserva di chiedere al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.. Qualora trattasi di concorrenti non stabiliti in Italia, la stazione appaltante si riserva di richiedere, se del caso, ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e potrà altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

In caso di raggruppamento di imprese, i requisiti di partecipazione di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna impresa del raggruppamento.

- Requisiti di partecipazione: idoneità professionale

Ai sensi dell'art. 39 del DLgs 163/2006 ss.mm.ii., i soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale:

a) I concorrenti, singoli o raggruppati, devono provare la loro **iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura** per attività riferibile a quella oggetto del presente appalto. Se si tratta di un concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI B del D.Lgs. 163/2006, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. In caso di raggruppamento di imprese, il requisito di cui al punto a) deve essere posseduto da ciascuna impresa raggrupata.

I concorrenti attesteranno il possesso dei requisiti suindicati mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 o produrranno copia dei certificati attestanti il possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesta.

6.3) Requisiti di partecipazione: di capacità economica e finanziaria

Ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria:

a) dichiarazione concernente il fatturato globale d'affari e l'importo relativo ai servizi della stessa natura di quello oggetto dell'appalto realizzati in ciascuno degli ultimi tre esercizi (2010, 2011 e 2012);

Per l'ammissione alla gara dovrà dichiararsi una cifra globale di affari, nel triennio precedente, di importo complessivo non inferiore al **doppio dell'importo presunto del servizio oltre IVA** .

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività].

In caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, il predetto requisito dovrà essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, con la precisazione che detto requisito dovrà essere posseduto almeno al 60% dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate che partecipano alla presente procedura di gara, mentre il restante 40% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 20%.

I requisiti di cui al punto a) possono essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000 ovvero dimostrati tramite estratto autentificato del bilancio,

b) **possesso di idonee referenze bancarie** da parte di almeno due istituti di credito operanti negli Stati membri dell'U.E. o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993 n. 385.

In caso di raggruppamento di aziende, il requisito di cui al punto b) deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata.

Il concorrente, singolo o raggruppato, può soddisfare il possesso dei requisiti economici di cui al presente articolo, nelle forme e modalità richieste all'art. 49 del DLgs 163/2006 ss.mm.ii. (Avvalimento).

6.4) Requisiti di partecipazione: di capacità tecnica

Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 163/2006, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica:

a) **Elenco dei principali servizi analoghi** effettuati a favore di soggetti pubblici e/o privati realizzati, nel triennio antecedente la pubblicazione del presente disciplinare con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, con almeno un servizio reso, in uno degli anni compresi nell'ultimo triennio (2010, 2011 e 2012) d'importo non inferiore a quello oggetto del presente bando

Il requisito di cui al punto a) può essere autocertificati ai sensi del D.P.R. 445/2000 ovvero dimostrato mediante i certificati di regolare fornitura rilasciati dalle stazioni appaltanti e o di amministrazioni private, indicanti il buon esito della fornitura, oltre all'importo del contratto.

In caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, il predetto requisito dovrà essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, con la precisazione che detto requisito dovrà essere posseduto almeno al 60% dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito oppure, in caso di consorzio, da una delle imprese consorziate che partecipano alla presente procedura di gara, mentre il restante 40% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti ciascuna delle quali dovrà possedere almeno il 20%.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di importo richiesto per il singolo servizio di maschere devono essere rapportati al periodo di attività [(importo richiesto/3) x anni di attività].

b) **garantire il servizio di n. 5 maschere in possesso della certificazione antincendio rischio alto di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609 e smi di cui n.1 in possesso della certificazione BLS**

ART. 7-PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 163/2006, con criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

ART. 8 -MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

I concorrenti che intendono partecipare alla presente gara dovranno far pervenire un unico plico, **pena l'esclusione entro le ore 12,00 del giorno 08 gennaio 2014 presso l'ufficio Acquisti dell'Associazione.**

Il plico dovrà pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna da parte del medesimo concorrente.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e l'Amministrazione Appaltante declina ogni responsabilità qualora, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Tale plico dovrà riportare all'esterno, oltre all'indicazione dei dati relativi alla ditta, comprensivi di nr. Fax, recapito mail e telefonico la dicitura **“OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MASCHERE PER L’ASSISTENZA AGLI SPETTATORI NELLE RAPPRESENTAZIONI PROGRAMMATE DALL’ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO”**

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi va riportato sul plico l'indicazione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.

Il plico, dovrà essere confezionato e perfettamente sigillato in modo da garantire la segretezza del suo contenuto e dovrà contenere al suo interno a pena di esclusione due buste, a loro volta perfettamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e le diciture:

- **“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**
- **“BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA”**

ATTENZIONE:

Qualora il concorrente dichiara di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla stessa gara e di avere formulato autonomamente l'offerta, dovrà presentare anche una separata busta “ C “ , con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura “ Documenti ex art. 38 co. 2 del Codice dei contratti “ , contenente al suo interno, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti utili a dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

Nella busta “A“, sulla quale andrà apposta la dicitura **“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”** dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:

A.1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE alla presente gara, redatta secondo il modello predisposto da questa Amministrazione ed allegato al presente disciplinare, a pena di esclusione sottoscritta dal

Legale Rappresentante dell'Impresa o dal Titolare della Ditta individuale,, ai sensi della vigente normativa in materia e corredata da copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore, con firma leggibile e per esteso,

L'istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

In caso di RTI e di Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D. L.vo n. 163 del 12/4/2006 e s.m.i., l'istanza, **a pena di esclusione**, deve riportare la composizione del raggruppamento o del consorzio, con la specifica indicazione dell'impresa designata mandataria e di quelle designate mandante/i, e specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese. In caso di RTI e di consorzi ancora da costituirsi, l'istanza deve essere sottoscritta congiuntamente da tutte le imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi e deve contenere l'espresso impegno, che in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina di cui all'art. 37 del D. L.vo n. 163 del 12/4/2006 e s.m.i.

In caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. L.vo n. 163 del 12/4/2006 e s.m.i., si dovrà indicare il nominativo/i del consorziato/i per cui il consorzio concorre e la domanda dovrà essere sottoscritta, oltre che dal Consorzio anche dalla/e consorziata/e designata/e.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D. L.vo n. 163 del 12/4/2006 e s.m.i., relativamente ai consorziati per i quali il consorzio concorre opera il divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi forma; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non possono essere diversi da quelli indicati in sede di gara. Qualora il consorzio intenda eseguire in proprio il servizio oggetto del presente appalto, dovrà dichiarare tale volontà in luogo del/i nominativo/i del/i consorziato/i.

Si fa presente che in caso di insufficienza degli spazi contenuti nel predetto modello ovvero per altre particolari esigenze l'Impresa può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello mediante apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi comunque, le dichiarazioni riprodotte sullo stampato o la dichiarazione integrativa devono essere sottoscritte ed accompagnate, a pena di esclusione dalla gara, da fotocopia (non autenticata) di un documento di identità del firmatario delle dichiarazioni.

Si evidenzia comunque che, in ogni caso (e cioè sia che venga compilato l'anzidetto modello sia che le relative dichiarazioni vengano effettuate su altro stampato ovvero mediante distinta dichiarazione integrativa del modello stesso) l'omissione anche di una sola delle dichiarazioni previste nel citato modello costituirà motivo di esclusione dalla gara,

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, il modello di autocertificazione deve recare, a pena di esclusione, la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti dell'impresa con allegate le fotocopie dei relativi documenti di identità.

DICHIARAZIONI

A.2) Dichiarazione sostitutiva (All.1) con allegata fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore, redatta secondo il modello predisposto da questa Amministrazione ed allegato al presente disciplinare debitamente sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante o da un Procuratore, il quale sotto la propria responsabilità civile e penale in caso di dichiarazione mendace (ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) **dichiara e allega ove richiesto tutto quanto riportato.**

Le dichiarazioni di seguito indicate devono essere rese a pena di esclusione stante le correlate prescritte disposizioni normative di cui al D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e altre disposizioni di legge. Con esse si dovrà dichiarare:

- a) che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A., per il ramo di attività oggetto del presente appalto, riportando denominazione, codice fiscale e partita IVA, posizione INPS e INAIL, sede legale, data e numero di iscrizione, oggetto dell'attività, nonché i nominativi, data e luogo di nascita, residenza del Legale Rappresentante e di altre persone aventi la legale rappresentanza (per le ditte con sede in altri stati membri indicare i dati di iscrizione al registro commerciale dello Stato di appartenenza; per le cooperative sociali o associazioni indicare i dati di iscrizione ai rispettivi Albi Regionali, per i residui enti non avente forma di impresa, riportare i corrispettivi dati desunti dallo statuto e dall'atto costitutivo);
- b) che l'impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 38 del D. L.vo n. 163 del 12/4/2006 e s.m.i
- c) di applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dai vigenti CCNL della categoria di appartenenza (indicare la categoria di appartenenza) e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
- d) di avere preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di avere valutato tutte le circostanze e le condizioni contrattuali che possono influire sulla esecuzione dello stesso e sulla determinazione dell'offerta formulata;
- e) di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza e di tutti gli obblighi ed oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, previdenza, assistenza e condizioni di lavoro a tutela dei lavoratori, in base alla normativa attualmente vigente;
- f) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d'oneri,
- g) di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 20 novembre 2008 n. 15, come modificato dall'art. 28 della Legge Regionale n. 6 del 14 maggio 2009

ed in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 disciplinante la tracciabilità dei flussi finanziari, avrà l'obbligo di indicare un numero di conto corrente unico sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto e che si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, bonifico postale. L'inosservanza di quanto sopra comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale. In particolare, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con legge 217/2010 di essere consapevole che:

- in caso di aggiudicazione dovrà comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva, presso cui la Stazione Appaltante avrà l'obbligo di eseguire il versamento delle somme dovute, specificando altresì le generalità ed il codice fiscale delle personale delegate ad operare su di essi;
- la Stazione Appaltante avrà l'obbligo di effettuare, per mezzo dei bonifici bancari o postali, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, i movimenti finanziari che devono essere registrati sui conti correnti "dedicati" anche in via non esclusiva;
- in caso di aggiudicazione, vi è la sussistenza dell'obbligo dello stesso appaltatore nonché del subappaltatore e subcontraente, costituenti la filiera delle imprese, di utilizzare unicamente siffatti conti correnti bancari o postali, sui quali far transitare tutti i movimenti finanziari frutto delle operazioni connesse alla specifica prestazione;
- in caso di aggiudicazione, nel contratto sarà inserita un apposita clausola, con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari connessi allo specifico sinallagma negoziale. Il contratto inoltre sarà munito di una espressa clausola risolutiva nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a.;
- in caso di aggiudicazione, vi è la sussistenza dell'obbligo dello stesso appaltatore, dei subappaltatori e subcontraenti di comunicare alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente eventuali inadempimenti della propria controparte alle prescrizioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Stazione Appaltante avrà l'obbligo di verificare che nei contratti sottoscritti dall'appaltatore con il subappaltatore ed i subcontraenti della filiera delle imprese sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

h) di essere altresì consapevole che, in caso di aggiudicazione e successiva stipula del contratto lo stesso verrà risolto nel caso in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;

i) di denunciare all'autorità Giudiziaria e/o agli organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione od altra utilità formulata anche prima della gara o nel corso dell'esecuzione del contratto, anche a propri agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di adempimento del contratto, o eventuale sottoposizione ad attività estorsiva o a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali;

k) di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, le clausole di impegno di cui ai suddetti punti **h)** e **i)** verranno inserite nel contratto con la specifica che, in caso di violazione debitamente accertata delle obbligazioni assunte nelle medesime clausole, la stessa costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1445 e 1446 del codice civile;

m) di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare, qualsiasi sia il numero delle offerte pervenute, qualora vengano meno le ragioni di pubblico interesse per cui la gara è stata indetta senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo e di accettare tale clausola;

n) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. L.vo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

o) comunicare il numero di fax e la PEC Aziendale onde consentire alla Stazione Appaltante di trasmettere, secondo il mezzo prescelto dalla stessa, l'eventuale richiesta dell'ulteriore documentazione necessaria alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 48 del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i.,

nonché tutte le comunicazioni previste dal D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;

p) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della L. n. 241/90 – la facoltà di “accesso agli atti”, l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

Oppure:

di non autorizzare l'accesso agli atti o alle parti attinenti l'offerta economica, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, indicando i motivi.

A. 3) Dichiarazione sostitutiva (All.2) con allegata fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore, redatta secondo il modello predisposto da questa Amministrazione ed allegato al presente disciplinare debitamente sottoscritta dal Titolare o Legale Rappresentante o da un Procuratore, il quale sotto la propria responsabilità civile e penale in caso di dichiarazione mendace

(ex art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) **dichiara :**

a) Che l'impresa possiede i requisiti di capacità economica – finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente art. 6.

A tal proposito, si rimanda a quanto stabilito nel suddetto articolo.

La mancanza di anche una sola delle dichiarazioni ivi previste a pena di esclusione comporta la non ammissione alla gara.

La mancanza di anche uno solo dei requisiti di partecipazione richiesti, ovvero la mancanza di anche una sola delle dichiarazioni previste, comporta l'esclusione dalla gara.

A 4) – CAUZIONE PROVVISORIA

In base a quanto stabilito dall'art. 75 del D. Lgs. 163/2006, a corredo dell'offerta dovrà essere presentata una garanzia pari al 2% dell'importo presunto annuale del servizio e pertanto ammontante ad € 1.982,00. La garanzia, a scelta del concorrente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La cauzione provvisoria dovrà essere valida per 180 (centottanta) giorni a decorrere dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte e contenere l'impegno del garante di estendere la validità della garanzia per ulteriori 90 (novanta) giorni a richiesta dell'Azienda, nel caso in cui al momento della scadenza originaria non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La cauzione, da presentarsi in originale, deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. **Deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno del fideiussore**, ai sensi dell'art. 75, comma 8 del D. L.vo n. 163 del 12/4/2006 e s.m.i, a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del D. L.vo n. 163 del 12/4/2006 e s.m.i, qualora il concorrente stesso risultasse affidatario. Ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.lgs 163/2006, l'importo della garanzia è ridotto del 50% per i soggetti partecipanti che, tra i documenti a corredo della domanda di partecipazione, **producano** la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per usufruire di tale beneficio la ditta dovrà **allegare alla ridotta garanzia copia della certificazione Iso in proprio possesso. L'eventuale mancata allegazione non consentirà l'ammissione alle fasi successive della gara, determinando per tale ragione l'esclusione della ditta**

Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario e copre inoltre la mancata dimostrazione di quanto richiesto ai commi 1 e 2 dell'art. 48 del D.lgs 163/2006. La stessa sarà restituita ai concorrenti entro 30 giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

Si precisa che, nel caso di **raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti o di consorzi ordinari non ancora costituiti**, la garanzia a corredo di un'offerta e la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto devono essere intestate a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento/consorzio.

Si precisa che, nel caso di **raggruppamenti temporanei già costituiti o di consorzi già costituiti**, la garanzia a corredo dell'offerta e la dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia di esecuzione devono essere prodotte dal mandatario o dal consorzio, con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento;

A 5) - idonee referenze bancarie da parte di almeno due istituti di credito operanti negli Stati membri dell'U.E. o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993 n. 385 da esibire, a pena di esclusione, in originale.

A 6) Capitolato speciale d'oneri e disciplinare di gara firmati per accettazione in ogni pagina

In caso di raggruppamento, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che ne fanno parte. In allegato alla documentazione di gara dovranno altresì inserirsi eventuali rettifiche anche esse controfirmate in ogni pagina per accettazione;

A 7) A pena di esclusione, eventuale Procura speciale, originale o in copia autenticata, qualora l'Offerta economica, il Capitolato Speciale d'Appalto e tutta l'altra documentazione richiesta non sono firmati dal Legale Rappresentante.

A 8) A pena di esclusione eventuale, in caso di RTI già costituito o consorzio, copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio, nei modi di cui all'art. 37 del D. L.vo n. 163 del 12/4/2006 e s.m.i. La mancata o irregolare presentazione dei documenti richiesti, fatta salva la possibilità di integrazione o completamento di documenti già presentati ai sensi dell'art. 46 del D. L.vo n. 163 del 12/4/2006 e s.m.i., determinerà l'immediata esclusione dalla gara.

A 9) Autocertificazione su mod. Durc (all.3)

A 10) Copia DUVRI controfirmata in ogni pagina (all.4)

A 11) mod. GAP. (all.5)

ART. 9 - PARTECIPAZIONE DI R. T. I. E CONSORZI

E' ammessa la partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di imprese/ConSORZI (già costituiti o costituendi) con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 34 e 37 del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i., ovvero per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell'UE nelle forme previste nei paesi di appartenenza. Non è ammesso che una impresa partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un RTI o di un consorzio, né come facente parte di RTI o consorzi diversi, pena la non ammissione dell'impresa medesima, del RTI e del consorzio al quale l'impresa partecipa.

I consorzi di cui all'art. 34 comma 1, lettere b) e c) del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i devono indicare, in sede di offerta, per quale/i consorziato/i il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

Nel caso di partecipazione di imprese riunite o Consorzi dovranno essere prodotti, pena esclusione, i seguenti documenti:

se RTI già formalmente costituito:

- il mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito dalle mandanti alla mandataria, risultante da scrittura privata autenticata o copia di essa autenticata;
- dichiarazione indicante le parti dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese;

se RTI non ancora costituito, dichiarazioni (o dichiarazione congiunta) rese dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di ogni impresa raggruppanda attestanti:

- a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza;
- le parti dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese;
- l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i.

se Consorzio:

- atto costitutivo in copia autentica del Consorzio e documento dal quale si evinca l'appartenenza della società consorziata al consorzio, nel caso di successiva adesione;
- dichiarazione indicante specificatamente per quali consorziati il Consorzio concorre e le parti dell'appalto che saranno eseguite dalle singole consorziate.

Le imprese che intendono presentare offerta per la presente gara in RTI o con l'impegno di costituire un RTI ovvero i Consorzi dovranno osservare le seguenti condizioni:

il plico contenente le buste A, e B, nonché le stesse buste A, e B dovranno riportare all'esterno come indicazione del mittente l'intestazione:

- di tutte le imprese raggruppande o consorziande, in caso di RTI o Consorzio non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;

- dell'impresa designata mandataria, in caso di RTI formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;

- del consorzio.

Nell'istanza di partecipazione alla gara e nell'offerta economica devono essere specificate le parti dell'appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati con l'indicazione della quota percentuale di partecipazione.

Inoltre, in caso di RTI o consorzi non ancora costituiti, la predetta istanza di partecipazione e l'offerta economica dovrà contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione della gara gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, giusto art. 37, comma 8, del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i.

L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale, nei confronti dell'Amministrazione, di tutte le imprese raggruppate o consorziate.

In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione non possono essere diversi da quelli indicati in sede di gara.

ART. 10 -

ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO

Il concorrente, singolo o raggruppato ai sensi della normativa vigente, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, purché possieda il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al punto 6) del presente disciplinare di gara nella misura di almeno **il 60% del totale richiesto**.

A tal fine il concorrente allega, inserendo nella busta "A", oltre la documentazione sopra prevista:

a) una sua dichiarazione, verificabile dal Seggio di gara, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. L.vo n. 163/2006;

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesti che non partecipa alla

gara in proprio o associata o consorziata , né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

g) nel caso di avvalimento di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui alla lettera f), l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di legge.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per i requisiti attinenti la capacità economica e tecnica prevista dal disciplinare di gara.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

ART. 11

CONTENUTO DELLA BUSTA “ B “

Nella **BUSTA B - “OFFERTA ECONOMICA”** deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione resa in bollo da € 16,00.

Dichiarazione, redatta in lingua italiana, da rendere in conformità al **Modulo B** predisposto da questa Amministrazione e allegato al presente Disciplinare (da utilizzare preferibilmente), sottoscritta, in originale, dal Legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, contenente **l'espressa indicazione, in cifre ed in lettere, della percentuale di sconto offerta sulla base d'asta stabilita, per ogni singola unità da utilizzare per il servizio di maschera, in €70,00 oltre IVA**

Gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 26 comma 5 del D. Lgs 81/2008 es.m.i. sono stati stimati pari a € 2,80.

La gara verrà aggiudicata alla Ditta che **avrà offerto il miglior ribasso percentuale unico sul prezzo a base d'asta**, relativo ad ogni singola unità impiegata per l'espletamento del servizio di maschera, con esclusione di offerte alla pari o in aumento.

Tale percentuale di ribasso, formulata al massimo fino alla quarta cifra decimale (le cifre

decimali oltre la quarta non saranno prese in considerazione) **non potrà essere alla pari o in aumento, ma soltanto in ribasso.**

Il ribasso è determinato, in termini percentuali, dal rapporto esistente tra il prezzo dell'offerta ed il prezzo a base d'asta.

In caso di discordanza fra l'indicazione in cifre e quella in lettere, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

L'offerta dovrà indicare, nell'ambito della percentuale di ribasso complessiva, la percentuale prevista dalla società per spese generali ed utile d'impresa.

Nel caso in cui la società partecipante alla gara avesse natura di società cooperativa, occorrerà specificare se il personale che verrà utilizzato per l'effettuazione del servizio avrà lo status giuridico di socio lavoratore o di dipendente della cooperativa con la relativa specifica

Nella busta contenente l'offerta economica non devono essere inseriti altri documenti, a pena di esclusione.

Le offerte contenenti condizioni o riserve saranno considerate nulle.

L'offerta presentata vincola la ditta offerente per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte ed, eventualmente, per ulteriori giorni 90 (novanta) a richiesta della Stazione Appaltante nel caso in cui al momento della scadenza originaria non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione..

Nulla spetterà alle Ditte concorrenti a titolo di compenso per qualsiasi spesa ed onere incontrati nella redazione dell'offerta.

Nella "Busta B" dovrà essere inserita, pena esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.

ART. 12

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

La valutazione della congruità delle offerte sarà effettuata dalla Commissione ai sensi dell' art. 86 1° co. codice dei contratti.

La suddetta procedura di verifica non si applica qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque.

Tuttavia la Commissione può, in questo caso, valutare la congruità di quell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 86 3° co. Codice dei contratti).

Nel caso risultino offerte anomale secondo quanto previsto dall'art. 87 1° comma del D. Lgs. 53/2010 , la stazione appaltante chiede alla ditta, la cui offerta è risultata presuntivamente anomala di fornire, entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, elementi giustificativi del ribasso effettuato per la valutazione di congruità, con particolare riferimento al

dettaglio dei costi di lavoro, del metodo di prestazione dei servizi, delle soluzioni tecniche adottate, delle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire l'appalto, eventuali aiuti di stato e quanto altro ritenga necessario a comprova delle voci di prezzo, Ove l'esame delle giustificazioni prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della o delle offerte risultate presuntivamente anomale, il responsabile del procedimento richiederà a mezzo fax ulteriori chiarimenti, assegnando un termine non inferiore a 3 giorni lavorativi.

Nel procedimento di verifica delle offerte si procederà con le modalità di cui all'art. 88 del codice dei contratti.

Ai sensi dell'art. 88 7° comma, la Commissione sottoporrà a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, se la ritiene anomala, procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

In alternativa, la Commissione potrà procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5 dell'art. 88 del codice dei contratti.

ART. 13

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

DI GARA ED AGGIUDICAZIONE

Il giorno 09 gennaio 2013 ore 10:00 presso gli uffici amministrativi dell'Ente siti in Via Teatro Biondo, nr. 11, 90133, Palermo si svolgerà la seduta pubblica di gara nella quale il seggio di gara darà inizio alle operazioni di gara.

Alle operazioni di gara potrà partecipare chiunque vi abbia interesse. Avrà diritto alla parola e fare verbalizzare eventuali osservazioni il Legale Rappresentante della Ditta o un suo incaricato (uno per ogni concorrente) purché munito di apposita specifica procura conferita dai suddetti Legali Rappresentanti.

Nella suddetta data, la Commissione di gara procederà, in seduta pubblica, alla verifica dell'integrità e delle modalità di presentazione dei plichi pervenuti entro il termine di ricezione delle offerte stabilito nel bando di gara e nel presente disciplinare, alla loro apertura e alla verifica dell'integrità e delle modalità di presentazione delle n. 2 buste contenute in ognuno dei plichi pervenuti; procederà, quindi, all'apertura delle "Buste A - Documenti" e all'esame della documentazione ivi contenuta. Conformemente a quanto disposto dall'art. 46 del predetto D.lgs.

163/2006 e s.m.i., la Stazione Appaltante, e per essa la Commissione, si riserva la facoltà di invitare i soggetti concorrenti a fornire tutti i necessari chiarimenti e le integrazioni in ordine ai certificati e documenti presentati.

Al termine di detto esame, la Commissione procederà al sorteggio dei concorrenti, in numero non

inferiore al 10% delle offerte riconosciute regolari e ammesse a concorrere, arrotondato all'unità superiore al fine di richiedere, con successiva comunicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D. L.vo n. 163 del 12/4/2006 e s.m.i., apposita idonea documentazione per la verifica dei requisiti attestanti il possesso dei requisiti attinenti la capacità economica-finanziaria e tecnicoorganizzativa che sarà la seguente:

b) certificati di regolare esecuzione dei principali servizi di natura analoga a quella oggetto dell'appalto eseguiti nell'ultimo triennio con specifica di quello avente un importo non inferiore a quello oggetto della presente gara

c) estratti dei bilanci dell'ultimo triennio, comprovanti il possesso del volume complessivo di affari di importo non inferiore al doppio dell'importo a base d'asta(mediante copia conforme o autentica , ai sensi del DPR n. 445/2000 , dei bilanci relativi al triennio considerato, corredati della documentazione comprovante l'avvenuto deposito).

E' consigliabile che i concorrenti abbiano disponibili i documenti necessari per la comprova dei requisiti economico – finanziari e tecnico-professionali già al momento della scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, al fine di adempiere tempestivamente all'eventuale anzidetta richiesta.

Nel caso in cui le offerte presentate o ammesse alla seduta del 12/03/2013 siano due, non si procederà al sorteggio ma, nella stessa seduta, senza ulteriore comunicazione ai soggetti offerenti, si procederà all'ammissione/esclusione degli stessi al prosieguo della gara, all'apertura dei plichi contenenti l'offerta economica, ed all'aggiudicazione provvisoria. In tal caso, l'Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiono anormalmente basse.

Nel caso in cui, invece, bisogna procedere al sorteggio e la relativa documentazione in capo alle società sorteggiate non sia già stata presentata nella busta A contenente la documentazione, **in seconda seduta pubblica**, la cui data verrà comunicata tramite fax alle società partecipanti ammesse alla gara con almeno due giorni lavorativi di anticipo, il Dirigente che presiede la gara procederà:

- All'esclusione dalla procedura di gara dei concorrenti che non abbiano fornito tale documentazione ovvero per i quali dalla documentazione non risulti confermato il possesso dei requisiti in questione;
- Alla comunicazione di quanto avvenuto alla Direzione della Stazione appaltante cui spetta provvedere all'escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 53/2010, del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, servizi e forniture ai fini dell'adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza di cui all'art. 6 comma 11 del medesimo decreto, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false

dichiarazioni;

- all'ammissione delle ditte sorteggiate, qualora abbiano presentato la documentazione richiesta. Terminata questa fase, nella stessa seduta, si procederà, per ciascuna ditta, rispettando l'ordine cronologico di arrivo, all'apertura ed esame della relativa offerta economica provvedendo:

b.1) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni in essa contenute e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, a disporre l'esclusione;

b.2) a verificare la correttezza formale dell'indicazione del ribasso nonché l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate;

b.3) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun concorrente;

b.4) ad apporre in calce ai fogli dell'offerta la propria firma;

b.5) limitatamente agli offerenti che hanno indicato situazioni di controllo o altre relazioni con altri partecipanti alla gara, all'apertura della busta " C " contenente la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione non ha influito sulla formulazione dell'offerta, procedendo all'esclusione di entrambi gli offerenti qualora la documentazione non sia considerata idonea;

b.6) a redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente.

Alla ditta riconosciuta provvisoriamente aggiudicataria ed al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, sarà inoltrata, ai sensi del art. 48, comma 2, del D. L.vo n. 163 del 12/4/2006 e s.m.i., richiesta di apposita idonea documentazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnicoprofessionale richiesti per la partecipazione alla gara.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè sia ritenuta congrua e conveniente.

L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell'organo competente.

L'aggiudicazione provvisoria sarà immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre lo diverrà per l'Ente appaltante solo dopo l'approvazione dell'atto deliberativo di aggiudicazione definitiva.

ART. 14

VERBALI DI GARA E COMUNICAZIONI

Per tutte le operazioni di gara verranno redatti i relativi verbali in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 78 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; le comunicazioni saranno effettuate in conformità alle modalità e nel rispetto dei tempi indicati all'art. 79 del medesimo decreto legislativo.

ART. 15

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

La stazione appaltante, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria, provvederà all'aggiudicazione definitiva ai sensi ed in conformità di quanto prescritto agli artt. 11 e 12 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

L'Amministrazione si riserva di non aggiudicare, qualsiasi sia il numero delle offerte pervenute, qualora vengano meno le ragioni di pubblico interesse per cui la gara è stata indetta o di rimandarne la data, dandone comunque comunicazione, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa al riguardo da parte delle ditte.

ART. 16

ADEMPIMENTI NECESSARI ALL'AGGIUDICAZIONE ED ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria, entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione definitiva, che non potrà essere superiore a 15 giorni, deve produrre, con le modalità in essa contenute:

- cauzione definitiva, secondo le modalità dell'art. 113 del D.Lgs. n.163 del 12/4/2006 e s.m.i., come previsto all'art. 13 del C.S.A.;
- apposita idonea documentazione per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale richiesti per la partecipazione alla gara, qualora non già comprovati in sede di verifica ex art. 48 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e fatta eccezione per la documentazione che dovrà essere acquisita d'ufficio da parte della Stazione Appaltante;
- Eventuale ulteriore documentazione in caso di avvalimento;
- Estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva, presso cui la Stazione Appaltante avrà l'obbligo di eseguire il versamento delle somme dovute, specificando altresì le generalità ed il codice fiscale delle personale delegate ad operare su di essi, in applicazione dell'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, come modificato dagli art. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con legge n. 217/2010.

L'ulteriore documentazione sarà acquisita d'ufficio da questa Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

In caso di RTI, le ditte facenti parte del raggruppamento temporaneo risultato aggiudicatario dovranno produrre tempestivamente, e comunque prima della stipula del contratto, atto in forma pubblica con cui viene conferito mandato speciale con rappresentanza alla Ditta capogruppo. La procura è conferita al Legale rappresentante della Ditta capogruppo.

In caso di aggiudicazione da parte di un costituendo RTI o consorzio, la suddetta documentazione attestante il possesso dei necessari requisiti dovrà essere presentata, pena la decadenza

dall'aggiudicazione, da tutte le imprese associate o consorziate. Inoltre, ai sensi dell'art. 37 del D.L.gs n.163 del 12/4/2006 e s.m.i., l'impresa capogruppo dovrà presentare copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell'atto costitutivo del consorzio. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni del predetto art. 37. In caso di aggiudicazione da parte di un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) e c) del D.L.gs n.163 del 12/4/2006 e s.m.i., la suddetta documentazione dovrà essere presentata, pena la decadenza dall'aggiudicazione, anche dall'impresa/e consorziata/e cui verrà affidata l'esecuzione del servizio di cui si tratta. Inoltre, il consorzio dovrà presentare l'atto costitutivo, lo statuto e gli eventuali atti modificativi, in originale o copia autenticata.

In casi di mancata ottemperanza a quanto sopra ovvero la documentazione presentata non fosse idonea a comprovare i requisiti oggetto di dichiarazione sostitutiva, oppure qualora venisse accertato che l'impresa non si trova nelle condizioni che consentano la stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione, l'aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e l'Amministrazione avrà diritto ad acquisire la cauzione a titolo di risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell'accordo, e a stipulare il contratto con il concorrente che segue nella graduatoria di merito. Tutte le spese relative alla stipula del contratto, nonché gli oneri inerenti e conseguenti sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

ART. 18

SUBAPPALTO CESSIONE DEL CONTRATTO E CONTROVERSIE

Il subappalto e la cessione del contratto sono disciplinati secondo quanto disposto dall'art 118, 116 e 51 del d.lgs. n.163/06.

Per ogni controversia nascente dal presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

ART 19

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/90 e dalla L.R. n. 9/95.

Titolare del trattamento dei dati è l'Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo

ART. 22 - ONERI E SPESE

1. Sono a carico dei soggetti giuridici concorrenti tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla gara d'appalto, ed ogni altro onere o spesa inerente o conseguente.
2. Sono a carico dell'aggiudicatario, tutte le spese contrattuali compresi i diritti, i bolli, l'imposta di registro, i diritti di segreteria.
3. Il contratto sarà stipulato nella forma di atto pubblico o scrittura privata .